

Penale Sent. Sez. 6 Num. 31562 Anno 2019

Presidente: TRONCI ANDREA

Relatore: DE AMICIS GAETANO

Data Udiienza: 18/04/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA
nel procedimento a carico di:

DI MARCO CARLO FRANCESCO nato a GENOVA il 07/10/1972


avverso la sentenza del 26/02/2018 della CORTE APPELLO di GENOVA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA
COCOMELLO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilita'.

Udito il difensore, avvocato SOMMOVIGO FABIO del foro di LA SPEZIA in difesa di DI
MARCO CARLO FRANCESCO, che si associa alle conclusioni del P.G. e si riporta alla
memoria precedentemente depositata.

A handwritten signature in black ink, followed by a long, thin horizontal line extending to the right.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 febbraio 2018 la Corte di appello di Genova ha riformato la decisione di primo grado, assolvendo Di Marco Carlo Francesco dai reati di cui agli artt. 81, 414, commi 1 n. 1, 3 e 4 cod. pen. e 1, comma 1, della legge 6 febbraio 1980, n. 15, perché il fatto non sussiste (capi A) e B).

1.1 All'esito del giudizio abbreviato di primo grado il predetto imputato era stato ritenuto responsabile in ordine ad entrambi i reati ascrittigli nei capi *sub* A) e B), previa riqualificazione di ciascuna delle due contestazioni come unica fattispecie di apologia di reato ex art. 414, comma 3, cod. pen. e – unificati i medesimi sotto il vincolo della continuazione –, escluse la recidiva reiterata e l'aggravante dell'utilizzo degli strumenti informatici e telematici, nonché quella di cui all'art. 1 della legge n. 15/1980, ritenuta assorbita nell'avere i fatti contestati riguardato un delitto di terrorismo ai sensi dell'art. 414, comma 4, cod. pen., era stato condannato alla pena di anno e mesi due di reclusione.

1.2. Esclusa, all'esito del primo giudizio, la sussistenza del reato di istigazione sul presupposto che gli scritti oggetto delle imputazioni non contenessero alcun invito diretto a delinquere, ma unicamente l'esaltazione di un gesto criminoso, l'imputato era stato riconosciuto colpevole della sola apologia di reato e condannato alla pena sopra indicata, in relazione alla pubblicazione di due scritti apparsi su un sito internet, nei quali, insieme a generiche manifestazioni di solidarietà con "i compagni arrestati" ed incitamenti all'azione diretta, figuravano espressioni gravemente offensive nei confronti della vittima di un recente attentato terroristico, rivendicato da un gruppo collocato nell'area anarco-insurrezionalista e denominato "Nucleo Olga federazione Anarchica Informale Fronte Rivoluzionario Internazionale".

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il P.G. della Repubblica presso la Corte d'appello di Genova, deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento alla erronea esclusione della configurabilità della fattispecie incriminatrice così come ritenuta dal Giudice di primo grado: nella sentenza impugnata, infatti, pur pacificamente riconoscendosi la materiale sussistenza dei fatti in contestazione, se ne esclude la rilevanza sull'erroneo assunto che si tratti di "pedanti e contorti testi di polemica interna", senza peraltro considerare che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, le espressioni di incitamento alla violenza, all'apologia di reato, ecc., trovano rafforzamento

tanto nella reiterazione, quanto nella loro collocazione in un più ampio contesto, parimenti violento ed apologetico.

Il ricorrente rileva, inoltre, che nel caso in esame la sentenza impugnata non ha valutato il fatto che il Di Marco ha esplicitamente richiesto solidarietà nei confronti di persone che si trovavano sotto processo per reati di terrorismo, né ha concretamente valutato l'attitudine delle frasi da lui pronunciate ad esercitare un effetto suggestivo, con riguardo alla qualità dell'agente ed alla massa generalizzata delle persone potenziali recettrici delle espressioni apologetiche.

3. Con memoria depositata nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 2 aprile 2019, il difensore del Di Marco ha esposto una serie di argomentazioni volte a censurare la inammissibilità del ricorso, là dove ha erroneamente confuso e sovrapposto le due fattispecie incriminatrici dell'istigazione e dell'apologia di reato, senza considerare il fatto che il profilo della insussistenza dell'istigazione a delinquere di cui all'art. 414, comma 1, cod. pen. è stato concordemente apprezzato da entrambi i Giudici di merito, dando così origine ad un'ipotesi di cd. "doppia conforme".

Si pone altresì in rilievo che il ricorso, così come strutturato, tende a sviluppare unicamente argomenti in punto di fatto, senza mettere in luce reali contraddizioni o lacune della motivazione, né spiegare in cosa consista la prospettata violazione di legge in relazione alla fattispecie di cui all'art. 414 cod. pen.

In ordine ai profili di merito si evidenzia, infine, la correttezza del ragionamento che ha portato la Corte d'appello a pronunciare la sentenza assolutoria, chiedendo conseguentemente, in via subordinata, la declaratoria di rigetto del ricorso per la sua infondatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile poiché incentrato su una serie di deduzioni sostanzialmente risolvendosi nella mera sollecitazione ad una diversa, o alternativa, e come tale non consentita rivalutazione di questioni di merito già congruamente ed esaustivamente affrontate dalla Corte d'appello, che nel richiamare le risultanze del compendio probatorio - già conformemente vagliate dal primo Giudice sotto il profilo relativo alla ritenuta insussistenza dell'istigazione a delinquere di cui all'art. 414, comma 1, cod. pen. - ha posto in evidenza, sulla base di argomenti immuni dalla tipologia di vizi



propriamente deducibili in questa Sede, le ragioni giustificative della ritenuta esclusione di responsabilità dell'imputato, avuto riguardo alle seguenti, dirimenti, circostanze di fatto: a) che ai fini della valutazione circa la concretezza del pericolo, quale elemento costitutivo del reato *de quo*, assume rilievo la potenzialità della condotta apologetica ai fini della induzione di altre persone a delinquere, dovendo il gesto apologetico manifestarsi con caratteristiche tali da rendere obiettivamente probabile, non astrattamente possibile, il realizzarsi dell'altrui azione criminosa; b) che in relazione al complessivo contesto storico-fattuale in cui la condotta si è concretamente inserita, alle qualità personali dell'autore degli scritti (non un capo o un esponente apicale, ma solo un simpatizzante privo dell'ascendente necessario a influenzare i soggetti gravitanti in quell'area di riferimento) e al carattere intrinseco del messaggio che vi era stato veicolato, le espressioni utilizzate, pur sicuramente diffamatorie nei confronti della vittima e collocate in due fasi temporali sensibili della vicenda (l'una a ridosso dell'attentato, l'altra in un momento particolarmente rilevante del correlativo processo di primo grado), apparivano, per il loro contenuto, piuttosto rozze e di scarso rilievo sul piano della effettiva incidenza nell'economia complessiva degli scritti e, comunque, inidonee ad esercitare un'efficacia concretamente persuasiva, sì da influenzare significativamente l'area di riferimento in cui le stesse si inserivano, suggestionando la sfera volitiva dei comportamenti di altre persone in guisa tale da indurle a commettere ulteriori azioni delittuose.

2. Giova richiamare, al riguardo, la pacifica linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 8779 del 05/05/1999, Oste, Rv. 214645; Sez. 1, n. 11578 del 17/11/1997, Gizzo, Rv. 209140), secondo cui, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'articolo 414, terzo comma, cod. pen., non basta l'esternazione di un giudizio positivo su un episodio criminoso, per quanto odioso e riprovevole esso possa apparire alla generalità delle persone dotate di sensibilità umana, ma occorre che il comportamento dell'agente sia tale per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell'autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica, da determinare il rischio, non teorico, ma effettivo, della consumazione di altri reati e, specificamente, di reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal crimine esaltato.

Di tali principii, invero, ha fatto buon governo la sentenza impugnata, da un lato confrontandosi criticamente con le contrarie argomentazioni *in parte de qua* impiegate nella prima decisione, che ha compiutamente esaminato e linearmente disatteso con puntuali passaggi motivazionali, dall'altro lato, e in

piena adesione all'insegnamento di questa Suprema Corte, ha illustrato le circostanze di fatto che, per le qualità personali dell'autore degli scritti, il tenore letterale delle espressioni ivi utilizzate e lo specifico contenuto del messaggio fatto oggetto di pubblicazione via *internet*, rendevano dubbia la sua idoneità a suggestionare terzi nella prospettiva di indurli in concreto a commettere ulteriori azioni delittuose.

3. Nel caso di specie, in definitiva, devono ritenersi insussistenti gli evocati vizi della motivazione, mentre l'adeguatezza e la coerenza logica delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata non sono state sotto alcun profilo travolte o incrinata dalle obiezioni formulate nel ricorso, limitatosi a proporre critiche su aspetti non decisivi, né essenziali in punto di fatto, della vicenda rappresentata nella motivazione della sentenza assolutoria di appello, peraltro sovrapponendo le distinte fattispecie incriminatrici dell'istigazione (già esclusa in primo grado) e dell'apologia di reato, attraverso la prospettazione di una diversa ed alternativa lettura dei fatti, la cui rivisitazione non è in alcun modo consentita nel giudizio di legittimità, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari profili del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito, per quanto sopra illustrato, non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame.

4. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 18 aprile 2019

Il Consigliere estensore

Gaetano De Amicis



Il Presidente

Andrea Tronci

